

Stop alla sanzione di 30 euro per la mancata accettazione di pagamento con POS

Il Consiglio di Stato ha chiarito che non è applicabile la sanzione pari a 30 euro per commercianti o professionisti che non accettano i pagamenti con carte di debito o di credito. Tale decisione è stata presa a seguito di una richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico, in relazione allo schema di regolamento recante la definizione delle modalità, dei termini e degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti la mancata accettazione dei pagamenti mediante carte di debito e carte di credito. Secondo il Ministero l'obbligo di accettazione dei pagamenti con carte di debito/credito può essere assimilato all'obbligo di accettazione della moneta legale "fisica", previsto dall'art. 693 del Codice Penale secondo cui "chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 30".

Di conseguenza, il Ministero ritiene che in caso di violazione dell'obbligo di accettazione dei pagamenti con carte di debito/credito, trovi applicazione tale sanzione. Pur in presenza dell'obbligo per i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti o di prestazioni professionali di accettare la c.d. moneta elettronica, il Consiglio di Stato ritiene non applicabile la sanzione in caso di mancata installazione del POS o di mancata accettazione della carta di credito.

Dal 1° luglio 2018 stop al pagamento stipendi in contante

Come abbiamo già anticipato in una ns precedente comunicazione la legge finanziaria per il 2018 ha previsto a decorrere dall'1.7.2018 il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l'applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 5.000. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione. A decorrere dalla predetta data la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro / committenti va corrisposta tramite banca / ufficio postale utilizzando uno dei seguenti mezzi: 1) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; 2) strumenti di pagamento elettronico; 3) pagamento in contanti presso lo sportello bancario / postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento; 4) emissione di assegno

consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. Per impedimento comprovato si intende la circostanza in cui il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge / convivente / familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, a condizione che sia di età non inferiore a 16 anni. Le predette disposizioni non sono applicabili ai rapporti di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Scade la possibilità del TFR mensile in busta paga

Salvo proroghe dell'ultimo momento, si concluderà il 30 giugno 2018 il periodo sperimentale di applicazione della Qu.I.R. Si tratta della possibilità, per i lavoratori dipendenti del settore privato, di percepire mensilmente il TFR maturando in busta paga, assoggettandolo a tassazione ordinaria. Di conseguenza, dal prossimo mese di luglio troverà nuovamente applicazione la disciplina ordinaria che riconosce ai lavoratori dipendenti la facoltà di richiedere anticipazioni del TFR solo in specifici casi e a determinate condizioni, assoggettando il relativo importo a tassazione separata. Pur in assenza di alcun obbligo, in capo al datore di lavoro, di comunicare ai dipendenti interessati la conclusione del periodo sperimentale di applicazione della Qu.I.R., si ritiene che lo stesso, qualora lo ritenga utile e opportuno ai fini della gestione del proprio personale, possa fornire l'informazione in oggetto attraverso a) un'annotazione libera sul Libro Unico del Lavoro relativo al mese di giugno 2018; b) una specifica comunicazione a sé stante da recapitare ai lavoratori interessati. *E' a disposizione presso ufficio paghe di Servizi Imprese Rovigo un fac simile di comunicazione da recapitare ai lavoratori interessati.*

Al via le comunicazioni di anomalia agli studi di settore per il triennio 2014 - 2016

Con [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate](#) sono state individuate le anomalie nei dati degli studi di settore, afferenti il triennio di imposta 2014-2016, che saranno a breve comunicate ai contribuenti mediante il proprio "Cassetto Fiscale". Le comunicazioni delle anomalie saranno trasmesse dall'Agenzia delle Entrate, via *Entratel*, all'intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi dello scorso anno e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.


Nel caso in cui il contribuente non abbia delegato l'intermediario a ricevere le

comunicazioni di anomalie, l’Agenzia delle entrate comunicherà per mezzo degli indirizzi di Pec, che la sezione degli studi di settore del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata per informare della comunicazione.



La tua **impresa**,
i nostri **servizi**

**FACCIAMO CRESCERE
LA TUA AZIENDA**



ROVIGO
Viale del lavoro, 4
☎ 0425.403505

PORTO VIRO
Via Roma, 61
☎ +39 335 752 2670

BADIA POLESINE
Galleria San Giovanni, 22
☎ 0425.52262

seguici anche
www.impreses1.it

